

CAPITOLO I

IL PARTO ANONIMO: DISCIPLINA

1. Il parto anonimo nella storia.

Il parto anonimo viene introdotto nell'ordinamento statale mediante la prima normazione unitaria dello stato civile attraverso il R. D. 9 luglio 1939, n. 1238, art. 70, riformato successivamente con l. 15 maggio 1997, n. 127.

La nascita di un bambino può essere vista, senza alcun dubbio, come un evento in grado di influenzare profondamente la vita di una donna, non essendo affatto scontato che venga vissuta con gioia e consapevolezza. Situazioni estremamente dolorose, che si collegano a problemi sociali, economici e personali, possono turbare la futura partoriente.

Tutt'altro che rari, infatti, erano (e sono tutt'oggi) i casi di neonati abbandonati immediatamente dopo il parto, i quali, in un numero considerevole di volte, perdevano la vita.

Ben più risalente in termini temporali, rispetto alla prima normazione unitaria dello stato civile, è la prassi che ha dato origine all'istituto del parto anonimo: basti pensare all'"esposizione"⁹ dei neonati fin dall'epoca greca e romana. Una *lex regia* attribuita a Romolo concedeva la facoltà di cedere, dietro corrispettivo, i propri figli; *ratio* della *lex* si trovava proprio nell'esigenza di evitare l'infanticidio. Tale prassi si perpetuò nel tempo, trovando il negozio di alienazione riconoscimento normativo nella legislazione di Costantino (anno 318).

Al medesimo scopo dell'evitamento dell'infanticidio è destinata la diffusione delle ruote degli esposti, che consentiva l'abbandono protetto dei

⁹ Termine che inizialmente fa riferimento all'atto di deporre i neonati in un luogo pubblico e che, in progresso di tempo, diviene indicante l'abbandono in senso generale.

bambini in brefotrofi o conventi¹⁰: un meccanismo rotondo e girevole, a forma di cilindro e diviso in due parti, una rivolta verso la strada e l'altra verso l'abitazione del custode dell'infante. Ambedue le parti erano riparate da uno sportello¹¹.

La prima ruota degli esposti viene costruita a Marsiglia, nell'ospedale dei Canonici, nel 1188. Poco dopo, in Italia, questo meccanismo attira l'attenzione di Papa Innocenzo III che ne istituisce uno nell'ospedale di Santo Spirito in Sassia, a Roma¹².

A Padova, lo statuto della città del 1265 testimonia la presenza di istituti di assistenza all'infanzia abbandonata: l'ospedale della Cà di Dio, situato nell'odierna via Santa Sofia. Anche in tale luogo l'affidamento degli infanti poteva avvenire o tramite consegna *brevi manu* al portinaio o, appunto, tramite la ruota degli esposti.

Nella città patavina spesso il genitore, in vista di un eventuale e futuro riconoscimento del figlio, apponeva segni sul corpo del bambino, ad esempio tatuaggi, o abbinava il neonato a oggetti identificativi, come immagini votive, collane e pagine di libri sacri.

La ruota, indubbiamente, rappresentava uno specchio della società dell'epoca: contraddizioni, vizi e virtù si fondevano. Se da una parte consentiva di ridurre i rischi di morte del bambino che sarebbe stato altrimenti abbandonato in strada, dall'altra l'indice di mortalità all'interno dell'istituto padovano raggiungeva il 92%¹³.

¹⁰ Cfr. Stefanelli, *Il parto anonimo. Profili giuridici e psico-sociali dopo la declaratoria di incostituzionalità*, 2ªed., Artetetra edizioni, 2017, p. 15. Inoltre, la prima ruota è da rinvenire in Francia, a Marsiglia, nel 1188.

¹¹ MILANESI, *La ruota degli innocenti o storia degli esposti*, in www.storico.org.

¹² BOSWEL, *L'abbandono dei bambini*, Rizzoli, 1991.

¹³ DE KUNERT, *Alcune notizie storiche sulla Casa di Dio di Padova ora Istituto degli Esposti*, Tipografia Dei Fratelli Gallina, 1898.

Le problematiche che portavano alla altissima mortalità erano senza dubbio identificabili nella precarietà delle condizioni igieniche, nella carenza di balie, nelle malattie che si diffondevano all'interno dell'istituto e nella non adeguata gestione della gravidanza: i bambini venivano solitamente abbandonati nella prima settimana di vita, ben prima del loro svezzamento.

All'inizio dell'Ottocento si assiste alla maggior diffusione delle ruote degli esposti in Italia, in conseguenza della normazione del primo Regno Italico che rendeva obbligatoria l'istituzione di una ruota in ogni distretto.

Questi provvedimenti portarono ad un sensibile aumento del numero degli esposti e fu necessario ricorrere al baliatico esterno.

Nell'affidamento esterno i bambini venivano distinti in base all'età: *da latte* e *da pan*.

Per i bambini *da latte* l'assegnazione prendeva avvio con un certificato di richiesta compilato dal parroco, che descriveva la famiglia dei tenutari. Il documento veniva poi integrato dal sindaco e dal medico: il primo sottoscriveva e confermava le dichiarazioni del medico, che attestava l'idoneità all'allattamento e la salute del bambino.

La funzione del parroco era duplice: da un lato interpretava le esigenze delle famiglie miserabili, che non potevano mantenere un figlio; dall'altra, ricavava entrate di denaro per ogni esposto e per ogni certificazione.

Il bambino all'età di otto anni, cioè alla scadenza del contratto di baliatico, veniva quasi sempre restituito all'istituto¹⁴.

La ruota degli esposti di Padova viene definitivamente soppressa nel gennaio del 1891.

¹⁴ GAZZI, ZANNINI, *Redditi da baliatico e integrazione sociale degli esposti in una comunità montana del sec. XIX*, in *Benedetto chi ti porta, maledetto chi ti manda: l'infanzia abbandonata nel Triveneto (secoli XV-XIX)*, Canova, 2015.

Vi furono notevoli polemiche tra due categorie: quella degli abolizionisti e quella dei conservatori. Tali contrasti vedevano Silvio de Kunert¹⁵ sostenere che «quel medievale arnese» avrebbe dovuto essere da tempo nascosto «tra i tristi ricordi del passato»; al contrario, Nicolò de Claricini¹⁶ argomentava contro il provvedimento, che non avrebbe «diminuito il libertinaggio [...] e migliorato la pubblica moralità»¹⁷.

Da sottolineare è il fatto che il provvedimento portò ad una riduzione di infanti abbandonati, ad una conseguente diminuzione della mortalità infantile e ad un sensibile aumento dei riconoscimenti da parte dei genitori, ma non risolse i problemi economici a cui si era tentato di far fronte con il ricorso al baliatico esterno.

Per quanto riguarda il panorama normativo nel Regno d'Italia, non vi era uniformità nella disciplina relativa all'infanzia abbandonata: vi erano numerose diversità nella regolamentazione, che variava da provincia a provincia.

Uniche norme legislative erano le disposizioni contenute nel Codice civile, nel Codice penale e in alcune norme comunali e provinciali.

Il Codice civile, all'art. 377, stabiliva che il cittadino, se avesse trovato un neonato in luogo pubblico, avrebbe dovuto «farne la consegna all'ufficiale dello stato civile, colle vesti e cogli oggetti ritrovati presso il medesimo, e dichiarare tutte le circostanze del luogo» del ritrovamento. Veniva poi steso il processo verbale della consegna, in cui si enunciavano anche l'età apparente del bambino, il sesso, il nome (imposto d'ufficio) e l'autorità civile cui sarebbe stato consegnato.

¹⁵ Direttore dell'Istituto degli Esposti.

¹⁶ Consigliere provinciale.

¹⁷ DE CLARICINI, *L'istituto degli Esposti e la sua provincialità*, discorso nella seduta del 27 marzo 1901 del Consiglio Provinciale.

Diversa disciplina, regolata dall'art. 378, Codice civile, era prevista nel caso in cui l'infante venisse abbandonato in un brefotrofito: la direzione avrebbe dovuto trasmettere al sindaco, non oltre i tre giorni successivi al ritrovamento, la dichiarazione indicante il giorno e l'ora del ritrovamento, il sesso, l'età apparente, gli oggetti ritrovati con il fanciullo stesso, oltre che il nome (imposto d'ufficio) e il "numero d'ordine con cui sarà iscritto" nell'istituto.

Per i figli illegittimi, ai sensi dell'art. 376, Codice civile, la dichiarazione di nascita poteva contenere «il nome e il cognome [...] della madre», a condizione che costei acconsentisse alla dichiarazione e che quest'ultima risultasse da «atto autentico». Se la madre si fosse opposta, nessuno avrebbe potuto obbligarla a denunciare il proprio nome sull'atto di nascita del bambino.

Il fatto che non vi fosse per alcuno la possibilità di opporsi alla scelta volontaria della madre di non voler essere nominata nell'atto di nascita è stato messo in evidenza anche da numerose pronunce del Consiglio di Stato¹⁸. Ad esempio, in un parere del 1900, in cui il Consiglio di stato sostiene che «quando la madre abbia dichiarato di non poter riconoscere il proprio figlio, e non abbia consentito di essere nominata nell'atto di nascita, a nulla rileva la circostanza che il nome della madre stessa sia realmente noto, giacché la condizione di esposto deve ritenersi determinata dallo stato di effettivo abbandono in cui dai genitori sia lasciato l'infante illegittimo, sia con l'esporsi in luogo pubblico, sia coll'affidarlo interamente ad un ospizio di beneficenza»¹⁹.

¹⁸ GORNI, PELLEGRINI, *Un problema di storia sociale. L'infanzia abbandonata in Italia nel secolo XIX*, La Nuova Italia, 1974.

¹⁹ CONSIGLIO DI STATO, 11 settembre 1900, in *Rivista della beneficenza pubblica*, Tipografia Editrice Lombarda, 1900.

Ciò che, nel quadro normativo del Regno d'Italia, animava maggiormente la discussione di dottrina e giurisprudenza era la disciplina dettata dagli articoli 189 e 190 del Codice civile, riguardanti le indagini sulla paternità e sulla maternità.

L'art. 189, Codice civile non ammetteva ricerche sul padre del bambino, fatta eccezione per il caso di «ratto o di stupro violento, quando il tempo di essi risponde a quello del concepimento».

L'art. 190, Codice civile prescriveva che «le indagini sulla maternità sono ammesse» e che «il figlio che reclama la madre deve provare di essere identicamente quel medesimo che fu da lei partorito». Era stabilito inoltre che non era ammessa la prova per testimoni²⁰. Tali indagini potevano essere compiute solo dal figlio.

Ciò che suscitava la critica dei giuristi era il fatto che molti orfanotrofi avevano introdotto disposizioni che consentivano di avviare indagini sulle madri dei bambini abbandonati, in chiaro contrasto con gli articoli 190 e 376 del Codice civile, che stabilivano che le ricerche potessero essere compiute solo dal figlio. Opinione contraria era sostenuta da altra parte della dottrina, la quale riteneva che l'ospizio, agendo in veste di tutore legale dell'esposto minorenne, avrebbe potuto compiere tali indagini.

Il Consiglio di stato si schierò con la parte di dottrina che affermava l'illegittimità di tali indagini, statuendo che «non è lecito addurre ricerche private fattesi sull'identità della madre» per aggirare «l'obbligo di ricovero di esposto nato in luogo»²¹.

²⁰ Cfr: «le indagini sulla maternità sono ammesse. Il figlio che reclama la madre deve provare d'essere identicamente quel medesimo che fu da lei parto rito. Non è però ammessa la prova per testimoni, se non quando vi sia già un principio di prova per iscritto, o quando le presunzioni e gli indizi risultanti da fatti già certi siano abbastanza gravi per determinare l'ammissione».

²¹ CONSIGLIO DI STATO, 4 novembre 1898, in *Rivista della beneficenza pubblica*, Tipografia Editrice Lombarda, 1899.

Con il passare del tempo, sempre più furono i sostenitori della revisione degli articoli 189, 190 e 376 del Codice civile, non mancando tuttavia l'opinione contraria di altra parte dei giuristi, che ritenevano che la dichiarazione obbligatoria di maternità²² sarebbe stata discriminatoria se non si fossero autorizzate anche le indagini sulla paternità.

Per quanto riguarda l'ambito penalistico, il Codice penale del 1859 puniva l'esposizione dei neonati in luoghi pubblici²³, mentre il successivo codice Zanardelli (1889), all'art. 362, puniva anche l'abbandono dei figli in un brefotrofo, qualora fossero stati legittimi o naturali riconosciuti²⁴. Inoltre, tale ultima norma richiamata del Codice penale del 1889 introduceva l'attenuante per chi agisse in ragione dell'«onore proprio, o della moglie o della sorella». L'attenuante poteva essere applicata tanto all'esposizione in luogo pubblico, tanto all'abbandono negli orfanotrofi.

Motivo di critica all'art. 362, Codice penale è proprio l'attenuante: la previsione non agevolava il superamento della mentalità dell'epoca, in nome della quale veniva considerato "necessario" abbandonare i figli illegittimi, in quanto visti solo come fonte di scandalo o "figli della colpa"²⁵.

2. La disciplina vigente.

Oggi la disciplina del parto anonimo è contenuta da un lato nelle norme in materia di adozione, dall'altro lato nelle disposizioni sull'ordinamento dello stato civile, oltre che in norme concernenti il trattamento dei dati personali.

²² Nel Congresso internazionale di Beneficenza, svoltosi a Milano nel 1880, si è votata una mozione che auspicava la dichiarazione obbligatoria della maternità.

²³ CODICE PENALE 1859, art. 509, che prevedeva le aggravanti del luogo solitario e del ferimento o successiva morte dell'infante.

²⁴ CODICE PENALE ZANARDELLI 1889, art. 362.

²⁵ GORNI, PELLEGRINI, *Un problema di storia sociale. L'infanzia abbandonata in Italia nel secolo XIX*, La Nuova Italia, 1974.

Nell'ordinamento italiano, il riconoscimento di un figlio avviene mediante un atto unilaterale, spontaneo ed irrevocabile del genitore, attraverso il quale quest'ultimo dichiara la propria paternità o la propria maternità nei confronti del bambino.

L'art. 254, Codice civile disciplina il riconoscimento di un figlio nato al di fuori del matrimonio e dispone che possa avvenire o nell'atto di nascita, o con una «apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile», o in un atto pubblico, ovvero in un testamento²⁶.

Il riconoscimento può avvenire sia congiuntamente (da parte della madre e da parte del padre), sia separatamente ed è una facoltà, non un obbligo per il genitore. Emerge, quindi, il principio volontaristico, che lascia alla discrezionalità dei genitori (o del genitore) la scelta di effettuare o no il riconoscimento: è impedito l'automatico sorgere del rapporto di filiazione.

Parte rilevante della disciplina del parto anonimo è da individuarsi nell'art. 30, d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396²⁷. Tale articolo, al co.1, stabilisce che «la dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori [...], rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata».

Le norme sull'ordinamento di stato civile del 1939²⁸ non prevedevano la possibilità per la donna di partorire in anonimato. L'esplicito riconoscimento di tale diritto è avvenuto nel 1997²⁹, quando all'art. 70 del R.D. 9 luglio 1993, n. 1238 è stato aggiunto l'inciso «rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata», transitato poi inalterato nel vigente art. 30 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

²⁶ Art. 254, Codice civile.

²⁷ *Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile*

²⁸ Regio decreto, 9 luglio 1939, n. 1238.

²⁹ L. 15 maggio 1997, n. 127.

L'espressione «rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata» indica il fatto che la partoriente, al momento del parto, può domandare che non vengano inserite le proprie generalità nell'atto di nascita, al fine di non introdurre elementi che possano consentire in futuro la sua identificazione.

La dichiarazione di non voler essere nominata ha, dunque, l'effetto di rinunciare al riconoscimento del figlio (decorso il termine risultante dalla l. adozione), se la madre è nubile, o l'effetto di bloccare la presunzione di paternità del marito, se la donna è coniugata.

Nel certificato di assistenza al parto³⁰, in caso di parto anonimo, i dati della donna vengono sostituiti dal codice «999»³¹, che attesta la volontà di anonimato.

Rilevante è notare che il decreto del Ministero della sanità 16 luglio 2001, n. 349 prevede che, in caso di parto anonimo, e quindi di indicazione del codice «999» nel certificato di assistenza al parto, sia necessario assicurare «un raccordo tra il certificato di assistenza al parto privo dei dati idonei ad identificare la donna che non consente di essere nominata con la cartella clinica custodita presso il luogo dove è avvenuto il parto»: ciò rende sempre possibile, teoricamente, l'individuazione della madre naturale.

Nel momento in cui l'ufficiale di stato civile riceve l'attestazione di nascita dalla quale emerge che il neonato è «nato da donna che non consente di essere nominata», forma l'atto di nascita, indicando tale circostanza, e provvede alla tempestiva segnalazione al Tribunale per i minorenni, che dà avvio della procedura per la dichiarazione di adottabilità.

³⁰ MINISTERO DELLA SANITÀ, art. 1, decreto 16 luglio 2001, n. 349.

³¹ Codice che significa “donna che non vuole essere nominata”.

Interessante è il coordinamento che l'art. 30 d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 trova con la disciplina contenuta nell'art. 93, co. 2, D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196³².

L'art. 93 del *Codice in materia di protezione dei dati personali* prevede che, ai fini della dichiarazione di nascita, il certificato di assistenza al parto venga «sempre sostituito da una attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri di nascita»³³, che tale certificato possa essere rilasciato, a chi vi abbia interesse, in copia integrale, ivi inclusi i dati personali che consentono la identificazione della madre, solo quando sono trascorsi cento anni dalla formazione del documento³⁴ e che durante il predetto periodo temporale la richiesta di accesso al certificato possa essere accolta limitatamente «ai dati relativi alla madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata», a condizione che siano osservate le opportune cautele per evitare che la stessa sia identificabile³⁵.

Per quanto riguarda la *ratio* sottesa alla disciplina dell'art. 93 del Codice in materia di protezione dei dati personali, si può tenere distinto il primo comma dagli ultimi due.

Infatti, il primo comma, relativo ai dati che vengono inseriti nel certificato di assistenza al parto, tutela in generale la riservatezza della donna (che ha scelto di riconoscere il figlio) rispetto ai dati statistici, sanitari ed epidemiologici, non strettamente necessari alla formazione dell'atto di nascita: verranno inseriti dunque solamente i dati richiesti nei registri di stato civile e non ulteriori informazioni personali.

Il secondo ed il terzo comma, invece, sono specificamente dettati per la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata: tutelata è la

³² *Codice in materia di protezione dei dati personali*.

³³ Art. 93, co. 1, D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

³⁴ Art. 93, co. 2, D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

³⁵ Art. 93, co. 3, D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.